

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE VIII PENALE DIBATTIMENTALE

## La giudice PAOLA DI NICOLA

Letti gli atti del processo numero RG Trib 6103/2014 a carico di Diarra Bourama, nato in Mali il I/4/1994, sedicente e privo di fissa dimora;

rilevato che Diarra Bourama si trova in custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza emessa da questa giudice il 2 aprile 2014, a seguito di convalida dell'arresto, per il reato di detenzione a fini di spaccio di 34 g lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, qualificato il fatto ai sensi dell'articolo 73 comma V d.p.r. 309/90;

rilevato che il 5 aprile 2014 Diarra Bourama è stato condannato, con il rito abbreviato, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 6000 di multa e che la sentenza, depositata il 18 aprile 2014, non è passata in giudicato;

dato atto che il fascicolo processuale è ancora nella disponibilità di questo tribunale e che in data 22 maggio 2014 è stato richiesto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 299 CPP, il parere del pubblico ministero in ordine all'eventuale

M

revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

letto il parere favorevole del pubblico ministero;

rilevato che il 21 maggio 2014 è entrata in vigore la legge n.79 (ex art. 1, comma 2), che converte, con modifiche, il decreto legge marzo 2014 numero 36 recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, che ridotto la sanzione detentiva massima prevista dall'articolo 73 comma V d.p.r. 309/90, (come introdotto dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla 1. 21 febbraio 2014, n. 10) che si ritiene opportuno riportare testualmente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329";

ritenuto che il nuovo limite edittale comporta l'inapplicabilità della misura cautelare in carcere consentita, ai sensi dell'art. 280 comma 2 cpp, solo per delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;

dato atto che la misura custodiale in carcere è stata emessa al Diarra a seguito di giudizio di convalida dell'arresto, cosicché si pone il

M

problema se nel caso in esame possano essere superati i limiti di pena previsti dall'articolo 280 cpp, in forza del disposto normativo di cui all'articolo 391 comma 5 cpp, così da rendere tuttora legittima l'ordinanza cautelare in atto, pur a fronte della modifica legislativa sopraindicata;

dato atto che mancano nella specie disposizioni di dirtto transitorio cosicchè, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cp, deve essere applicato il trattamento più favorevole per l'imputato anche per i fatti commessi precedentemente<sup>1</sup>.

ritenuto che, a fronte di un evidente problema di coordinamento legislativo, che non richiama tra le fattispecie di reato di cui all'articolo 381 comma 2 cpp l'articolo 73 comma V dpr 309/90, non si ritiene applicabile nella specie il richiamo al primo comma del citato articolo 381 cpp, per le seguenti ragioni:

-in tema di libertà personale va preferita un'interpretazione costituzionalmente orientata, in relazione all'art. 13 della Costituzione, nell'ottica del favor rei;

-l'autorità giudiziaria, nell'ambito propria discrezionalità, deve compiere scelte volte a rispettare i diritti sanciti dalla Carta Europea per i diritti dell'Uomo tra i quali l'articolo 3 della Convenzione Europea ovvero la proibizione di trattamenti inumani e degradanti, letti dalla sentenza della CEDU, pronunciata 8 gennaio 2013 (caso Torreggiani e altri contro lo Stato italiano). Si richiamano

M

La modifica dei presupposti di applicabilità della misura opera anche per le misure in atto (Cass. Pen., Sez. VI, 8 ottobre 2013 (dep. 4 dicembre 2013, n. 48462, Staffetta.

al riguardo l'Allegato alla Raccomandazione n. R (99) i principi enunciati Raccomandazione n. (87) 18 in cui, contro il del sovraffollamento problema carcerario esortano gli Stati a prevedere la privazione della libertà soltanto per reati gravi. sostanza la ratio legis della riduzione della sanzione prevista per il cd spaccio lieve si proprio in questo' solco di carattere politico-qiudiziario, anche in considerazione del fatto che nell'arco di pochi mesi detta norma è stata modificata riducendo sensibilmente la sanzione applicabile;

- la clausola di salvezza prevista dall'art. 380 comma 1, laddove richiama l'art. 391 c.p.p., non puo' riferirsi ad entrambi i periodi di tale disposizione, non solo per ragioni testuali, ma anche perché tale clausola riguarda comunque il solo limite ordinario delle misure coercitive (reclusione superiore nel massimo a tre anni) e non quelli previsti per la custodia in carcere nel secondo comma dello stesso art. 280 cpp (in termini vedi questi come primo intervento applicativo a seguito della riforma la circolare del Procuratore di Lanciano del 22 maggio 2014 pubblicata su Questione Giustizia on line che richiama Corte cost. 148/98; Corte cost. 187/01; S.C. 4801/97, S.C. 22354/06 e 468/08, S.C. 11417/08);

ritenuto in conclusione che nel caso di specie, in cui la custodia in carcere è stata applicata all'esito della convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 5 DPR 309/90, la stessa vada revocata;

M

Lenuta applicabile solo una misura non custodiale, in ragione dell'assenza di dimora stabile del Diarra, sostituisce la custodia in carcere con il divieto di dimora nel Comune di Roma, dove l'imputato risulta avere svolto sinora la sua attività di spaccio

## P.Q.M.

Sostituisce la custodia cautelare in carcere a Diarra Bourama, nato in Mali il I/4/1994, sedicente, applicata con ordinanza del Tribunale di Roma 2 aprile 2014, con quella del divieto di dimora nel Comune di Roma prescrivendogli di non accedere in detto Comune senza l'autorizzazione di questa giudice.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di j competenza

Roma, 26/5/2014

La Giudice Felle h Nuel

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOMA Depositato in Cancelleria /

1L 2.6 MAG 2014

CANCELLIERE CI